

Data: 30 marzo 2011

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

l'incentivo al risparmio energetico nell'edilizia ed all'utilizzo di energia rinnovabile

Ris. Mun.: 310.2011

Con il moltiplicarsi delle esigenze della popolazione il consumo di energia si è trasformato, da elemento sinonimo di benessere, in fattore negativo per l'ambiente e per la salute stessa dell'uomo.

Con riferimento al Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene del 07 luglio 2009 il nostro comune intende operare in modo da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future.

IL MUNICIPIO DI BREGGIA

desidera rendersi parte attiva di questo sviluppo e quindi intende promuovere ed incentivare il risparmio energetico per sensibilizzare i cittadini sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e di sistemi di riscaldamento a energia rinnovabile

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale;
- la Legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il relativo Regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26.06.1998;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 08.10.1999;
- la Legge cantonale sull'energia ed il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) (in particolare le accresciute esigenze a favore dell'uso di energia rinnovabile, contemplate negli art. 12, 13 e 14) del 16 settembre 2008;

d e c r e t a

Art. 1

Campo di applicazione

Il Comune di Breggia riconosce un sussidio minimo di Sfr. 100.-- o pari alla tassa incassata per l'esame della domanda di costruzione o della notifica, ma al massimo di Sfr. 1'000.-- per caso, a coloro che realizzeranno costruzioni a basso fabbisogno energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione comunale di Breggia. Per la definizione del limite massimo del sussidio fa eccezione quanto prescritto al punto 2 cpv. 2.

Beneficiari

Art. 2

¹Coloro che realizzano costruzioni a basso tenore energetico o risanano edifici esistenti e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione comunale di Breggia. Deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore a quanto richiesto dal Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008:

- produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna;
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna;
- pompe di calore elettriche o sonda geotermica;
- risanamento energetico dell'edificio superiore al decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia;
- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio;
- altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento (verranno valutati caso per caso);
- integrazione di sistemi di riscaldamento passivo;
- recupero del calore domestico.

²Il sussidio viene raddoppiato se:

- l'edificio é costruito o risanato secondo lo standard Minergie: indice energetico termico per abitazioni nuove 38 kWh/m² anno, per abitazioni costruite prima del 2000 60 kWh/m² anno.

Art. 3

Richieste di sussidio

Alla domanda di costruzione o alla notifica deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative al punto 2.

La richiesta diviene effettiva con l'inoltro del calcolo per il risparmio energetico allestito in base alla nuova norma SIA 380.1 (edizione 2007).

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Art. 4

Organo decisionale

Il Municipio é competente a decidere sul versamento del contributo.

Art. 5

Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS, Ufficio risparmio energetico.

Art. 6

Modalità di versamento del sussidio

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo quanto al punto 1.

Art. 7

Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza verranno decisi di volta in volta dal Municipio.

- Entrata in vigore e abrogazione**
- Art. 8**
La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi precedente disposizione emanata dalle Amministrazioni degli ex Comuni di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno.
- Pubblicazione**
- Art. 9**
La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 1.aprile 2011 al 15 aprile 2011.
- Ricorso**
- Art. 10**
E' dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(Pm. Croci)



Il Segretario:

(M. Mombelli)